



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Propaganda ateistica e divieto di discriminazione. Considerazioni a margine dell'ordinanza della Suprema Corte 17 aprile 2020, n. 7893

Atheistic propaganda and prohibition of discrimination. Observations following the Supreme Court order 17 April 2020, no. 7893

ALESSANDRA VIANI

RIASSUNTO

Il saggio analizza l'ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito in modo netto e definitivo quali siano i diritti delle associazioni rappresentative di atei e agnostici sul tema della possibilità di professare e di diffondere il proprio credo religioso 'negativo'. Muovendo dal principio supremo di laicità dello Stato, la Suprema Corte ha riconosciuto una posizione analoga ai credenti e ai non credenti. Per questi ultimi, ha affermato il divieto di essere discriminati nella professione del loro pensiero religioso 'negativo', e il diritto di farne propaganda nelle forme più opportune, purché tale libertà non si traduca in quella aggressione o denigrazione della fede altrui, come vale, del resto, per chiunque professi qualsiasi altro credo o religione.

PAROLE CHIAVE

Ateismo, agnosticismo, divieto di discriminazione, laicità, libertà di coscienza, libertà religiosa, principio di uguaglianza, propaganda, UAAR, vilipendio.

ABSTRACT

With the order examined, the Court of Cassation clarified the rights associations of atheists and agnostics with respect to the possibility of professing and spreading their 'negative' religious beliefs. Based on the supreme principle of "laicità" (ie: secularity of the State), the Supreme Court has recognized a similar position to believers and non-believers. For the latter, the Court declared the prohibition of being discriminated against in the profession of their 'negative' religious thought, and the right to propagate it in the forms deemed appropriate, provided that this freedom does not translate into that aggression or denigration of the faith of other.

KEY WORDS

Atheism, agnosticism, prohibition of discrimination, secularism, freedom of conscience, religious freedom, principle of equality, propaganda, UAAR, contempt.

SOMMARIO: 1. *Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7893/2020* – 2. *Breve riepilogo della vicenda giurisprudenziale* – 3. *L'intervento della Suprema Corte: l'ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893*

*1. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7893/2020**

Non credere è come credere. Gli atei e gli agnostici hanno lo stesso “*diritto paritario dei fedeli delle diverse religioni di professare il proprio pensiero religioso ‘negativo’*”. È, perciò, vietato discriminarli nella professione di siffatta forma di pensiero religioso ‘negativo’, del quale sono (*recte*: devono essere) liberi di fare propaganda con le modalità ritenute più opportune, a condizione, ovviamente, che l'accennata libertà non si traduca in aggressione e denigrazione della fede altrui. Qualsivoglia disparità di trattamento in merito non solo contrasta con il divieto di discriminazione sancito dall'art. 3 della Costituzione, ma costituisce, altresì, una palese violazione del principio supremo di laicità dello Stato, per come a suo tempo enucleato dalla giurisprudenza costituzionale.

Così ha stabilito la Prima Sezione Civile della Cassazione con ordinanza n. 7893 del 17 aprile 2020, con la quale, accogliendo il ricorso proposto dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR)¹, ha cassato con rinvio la sentenza n. 1869 del 2018 della Corte d'appello di Roma.

* Ordinanza edita nel n. 1/2020 di questa Rivista.

¹ Come si legge nel sito ufficiale (<http://www.uaar.it>), l'UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, è un'associazione di promozione sociale, che “opera sul territorio attraverso i suoi circoli e i suoi referenti”. All'interno dello Statuto si autodefinisce come “organizzazione filosofica non confessionale, democratica e apartitica” (art. 1). Finalità specifiche della associazione sono quelle di: “tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione; contribuire all'affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose. In particolare, pretendere l'abolizione di ogni privilegio accordato, di diritto o di fatto, a qualsiasi religione, in virtù dell'uguaglianza di fronte alla legge di religioni e associazioni filosofiche non confessionali; affermare, nel quadro di una concezione laica, razionale e areligiosa dell'esistenza, il diritto dei soggetti a compiere in autonomia le scelte relative alla sessualità e alla riproduzione, comprese quelle sulla interruzione volontaria della gravidanza; a stringere unioni familiari legalmente riconosciute, senza distinzioni di sesso, e a recedere dalle stesse; a determinarsi liberamente sulla propria fine vita; sostenere la libertà della ricerca scientifica, filosofica ed artistica; operare perché tali diritti e libertà trovino piena sanzione ed effettiva garanzia; promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non religiose, con particolare riguardo alle filosofie atee e agnostiche”. Sulla natura e finalità dell'UAAR, cfr. DOMENICO BILOTTI, *L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), membro associato della International Humanist and Ethical Union, come soggetto stipulante un'intesa con lo Stato*, ex art. 8, III Cost., in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 07/2011, pp. 1-13; ILENIA GRASSO, *Confessioni religiose e UAAR [Unione degli atei e degli agnostici razionalisti]: il diritto alla stipulazione di un'intesa ex art. 8 comma 3 Cost.*, in *Diritto e religioni*, n. 2/2014, pp. 189-202.

Il contenuto dell'ordinanza suggerisce, peraltro, taluni spunti di riflessione, meritevoli di approfondimento, anche per la loro potenziale incidenza sul sistema delle libertà costituzionalmente garantite.

Onde sgomberare il campo da possibili equivoci, va premesso che la pronuncia in esame non rappresenta, in realtà, una “svolta copernicana”. Nessuna affermazione rivoluzionaria. La Suprema Corte non entra nel merito dell'annosa *querelle* sulla natura dell'UAAR e sulla possibile riconducibilità di essa al novero dei soggetti confessionali (con tutte le conseguenze che da ciò discenderebbero). Non afferma, in sostanza, che l'UAAR sia una confessione religiosa (ma, in verità, non dice neppure il contrario)². Muovendo dal richiamo al principio supremo di laicità dello Stato, il giudice di legittimità si limita ad affermare la pariteticità della posizione da riconoscere a credenti e non credenti, attribuendo agli uni e agli altri identiche prerogative in ordine alla professione del credo (con l'ovvia precisazione che mentre per i primi la facoltà succitata si sostanzia nell'adesione ad una determinata fede religiosa e ai suoi postulati, per i secondi, invece, essa si traduce nel rifiuto di qualsiasi fede, dunque nella professione di un “pensiero religioso negativo”). Dal che, per quanto rileva ai nostri fini, per atei e agnostici discende non solo il divieto di essere discriminati nella professione del richiamato “pensiero religioso negativo”, ma anche, e necessariamente, la libertà di fare propaganda e di diffondere il medesimo, in armonia con quanto espressamente previsto dall'art. 19 Cost., con l'unico limite – del resto, applicabile a qualsiasi soggetto – della mancanza di offesa alla fede professata da altri³.

² Come noto, fin dagli anni Novanta l'UAAR ha più volte avanzato richiesta al Governo per avviare le trattative finalizzate alla stipulazione di un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3 Cost. Il rifiuto motivato da parte dell'Esecutivo ha dato avvio ad un lungo percorso giudiziario che ha visto pronunciarsi la giurisprudenza amministrativa, di legittimità e costituzionale. Per una ricostruzione completa della vicenda giudiziaria, cfr., *ex plurimis*, JLIA PASQUALI CERIOLI, *Accesso alle intese e pluralismo religioso; convergenze apicali di giurisprudenza sulla “uguale libertà” di avviare trattative ex art. 8 Cost., terzo comma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 26/2013, pp. 1-29; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Una “intesa per gli atei”?*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2013, 1-2, pp. 11-18; NICOLA COLAIANNI, *Ateismo de combat e intesa con lo Stato*, in *Rivista AIC. Associazione italiana dei costituzionalisti*, 2013, n. 4, pp. 1-18; MARCO PARISI, *Associazionismo ateista e accesso all'Intesa con lo Stato. Riflessioni a margine della sentenza n. 7068 del Tar Lazio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 36/2014, pp. 1-23; MARCO CANONICO, *Libera scelta del Governo l'avvio di trattative finalizzate alla stipulazione di intesa con confessione religiosa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.*, ivi, n. 30/2016 pp. 1-18; ANDREA BETTETINI, *Gruppi sociali, confessioni religiose, intese: sulla giustiziabilità di una pretesa all'avvio delle trattative preordinate alla conclusione di un'intesa ex art. 8, terzo comma, Cost.*, in *Diritto e religioni*, 1/2016, pp. 88-104.

³ In tal senso cfr. JLIA PASQUALI CERIOLI, *“Senza D”. La campagna Uaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5/2020, p. 51, per il quale con l'ordinanza in esame “*la prima sezione civile della Cassazione, dopo oltre settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, sembra avere pronunciato un'apparente ovvietà: nell'ordinamento laico la libertà del non credente di “professare la sua fede” comporta che egli ne possa fare propaganda,*

Nei limiti segnalati la Corte, con la pronuncia in esame, pur senza stravolgere i paradigmi concettuali del diritto di propaganda in materia religiosa, in qualche modo ne riscrive le dinamiche attuative, adeguandole alla realtà di un contesto di (sopravvenuto) pluralismo etico e culturale, oltre che confessionale. E lo fa sottolineando la necessità, al fine di garantire l'effettività del diritto in questione, di prescindere dai contenuti *stricto sensu* religiosi ovvero laici della propaganda: dovendosi, all'uopo, riconoscere alla "propaganda laica" pari dignità e ai non credenti il pieno diritto di porla in essere, purché, ovviamente, la loro condotta non si traduca in quella aggressione o denigrazione della religione da altri professata tale da integrare gli estremi del delitto di vilipendio di cui all'art. 403 c.p.⁴

Affermazione chiara, pur nella sua apparente ovvietà (ma la Corte stessa ricorda come in sede di interpretazione dell'art. 19 della Carta costituzionale il principio affermato sia stato sovente disatteso, specie in passato). Affermazione tesa, in ogni caso, a richiamare l'esigenza di un cambio di paradigma soprattutto sul piano attuativo del dettato costituzionale, atto a riconoscere in maniera effettiva – e non soltanto sulla carta – l'inviolabilità del diritto di propaganda, escludendo l'ammissibilità di qualsiasi forma di interpretazione restrittiva del medesimo. Il richiamo è, evidentemente, alla prassi: riconoscendo ad atei e agnostici lo stesso diritto dei credenti (seppur nella opposta declinazione), i giudici di legittimità hanno inteso attribuire valore di "diritto vivente" al principio sancito dall'art. 19 Cost., liberandolo da quelle restrizioni interpretative ispirate ad un malinteso *favor religionis* che ne hanno sino ad oggi limitato la portata attuativa, intesa nella pienezza del suo contenuto⁵.

come stabilisce espressamente, per tutti, l'art. 19 della Carta". Di "punto fermo rispetto alla problematica della libertà di propaganda" parla NICOLA COLAIANNI, *Propaganda ateistica: laicità e divieto di discriminazione*, in *Questione giustizia* (https://www.questionegiustizia.it/articolo/propaganda-ateistica-laicita-e-divieto-di-discriminazione_10-06-2020.php). Per un inquadramento di vasto respiro riguardo al tema della propaganda religiosa si veda, per tutti, JLIA PASQUALI CERIOLI, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018.

⁴ Correttamente è stato evidenziato come in sede di rinvio all'art. 403 c.p., "sarebbe stato positivo che la Corte di Cassazione avesse colto l'occasione per evidenziare la perdurante mancata applicazione al sentimento religioso 'negativo' delle medesime garanzie che, invece, con la legge n. 85 del 24 febbraio 2006, sono fruibili dalle confessioni religiose nelle ipotesi di vilipendio. [...] Verosimilmente, ove nell'ordinanza n. 7893 del 2020 avesse trovato spazio una riflessione in questi termini, i giudici di legittimità avrebbero ulteriormente arricchito il loro (pur condivisibile) provvedimento con il destituire di qualsiasi fondamento le tesi tendenti a ritenere le espressioni pubbliche dell'ateismo come viziate da una carica di offensività intrinseca nei confronti del fideismo genericamente considerato": MARCO PARISI, *Credo ateistico organizzato e libera comunicazione propagandistica degli orientamenti ideal-spirituali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13/2020, p. 93. Per ciò che concerne specificamente il diritto di propaganda di convinzioni non religiose cfr. GIOVANNI CIMBALO, *Ateismo e diritto di farne propaganda tra dimensione individuale e collettiva*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2011, pp. 113-126.

⁵ In tal senso, cfr. JLIA PASQUALI CERIOLI, "Senza D", cit., p. 2.

Non a caso, la pronuncia della Corte è stata decisamente apprezzata dai diretti interessati che, come si legge nel sito ufficiale dell'associazione, si sono dichiarati soddisfatti della decisione, avendo la stessa finalmente riconosciuto loro, dopo sette anni di battaglia legale, il “diritto di essere atei e agnostici e di poterlo dire”; in tal modo sancendo l'effettività di un diritto umano fondamentale, quale deve essere considerato il diritto di professare un pensiero religioso, negativo o positivo che sia, la cui affermazione va a beneficio dei diritti di tutti “credenti e non, perché la libertà di coscienza appartiene a tutti. E il riconoscimento di un diritto fondamentale rafforza i diritti di ognuno di noi, nessuno escluso”⁶.

2. Breve riepilogo della vicenda giurisprudenziale

I fatti che hanno portato la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ad emettere l'ordinanza in esame risalgono all'estate del 2013, allorché l'UAAR lanciava, su tutto il territorio nazionale, la campagna pubblicitaria “Viviamo bene senza D”; campagna che prevedeva, tra l'altro, l'affissione di manifesti e cartelloni su strada aventi al centro la parola, a caratteri cubitali, “Dio”, con la D a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere “io” in corsivo, e sotto la scritta, a caratteri più piccoli, “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c'è l'UAAR al loro fianco”⁷.

I manifesti facevano la loro comparsa nelle principali città italiane, ma non

⁶ Si veda la dichiarazione pubblica rilasciata da Adele Orioli, responsabile iniziative legali dell'UAAR, all'indomani dell'ordinanza di rinvio con cui la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Roma, il cui testo è reperibile sul sito della associazione (<http://www.uaar.it>): “Non possiamo che essere contenti e più che soddisfatti dell'ordinanza della Cassazione diffusa oggi che ha accolto il nostro ricorso riconoscendo che noi atei e agnostici abbiamo il diritto di essere tali e di poterlo dire. Sembra una banalità ma ci sono voluti sette anni di battaglie legali per vederlo messo nero su bianco. [...] atei e agnostici hanno diritto a professare un credo che si traduce nel rifiuto di una qualsiasi confessione religiosa. Un diritto che è tutelato dalla libertà di coscienza sancita dall'articolo 19 della Costituzione, alla stregua del credo religioso positivo, che si sostanzia nell'adesione a una determinata confessione religiosa”. Sul punto, v. anche SILVIA BALDASSARRE, “Dio” e “Io”: diritto di propaganda “al pari e nella stessa misura”, in *Diritto e religioni*, 1/2020, p. 523 e ss; FABIANA MIRAGLIA, Non credo, dunque sono. Credere e non credere, ovvero due facce della stessa medaglia, in una recente ordinanza della Cassazione, in *Calumet-intercultural law and humanities review*, n. 11/2020, pp. 83-99.

⁷ Si tratta di una forma di propaganda usualmente utilizzata dall'UAAR, che negli anni ha proposto numerose campagne pubblicitarie, incentrate sull'utilizzo di manifesti contenenti messaggi ad effetto affissi su autobus, cartelloni stradali oppure esposti in luoghi di grande affollamento, come le stazioni della metropolitana, i centri commerciali, ecc. Per una rassegna di siffatte iniziative, poste – come si legge nel sito dell'Associazione – “a tutela dei diritti civili degli atei e degli agnostici, per la piena affermazione del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, per l'autodeterminazione degli individui nel quadro di una concezione laica, razionale e areligiosa dell'esistenza” cfr. <https://www.uaar.it/uaar/campagne/>.

a Verona, giacché la giunta comunale scaligera, nella seduta del 29 agosto 2013, respingeva l'istanza di affissione presentata dall'associazione, reputando *“il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione”*, ossia della intera platea delle fedi religiose presenti nel Paese, a prescindere dalle specifiche credenze professate e dalle forme di espressione delle medesime.

Avverso tale diniego, l'UAAR proponeva ricorso al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertato il carattere discriminatorio del provvedimento dell'amministrazione locale ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.lgs. n. 286 del 1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), con conseguente condanna della Amministrazione locale alla cessazione della condotta differenziata, al risarcimento dei danni ed alla pubblicazione della decisione su un quotidiano a spese dell'ente.

Dinanzi al Tribunale capitolino il Comune di Verona, resistente, specificava che il rifiuto contestato non era volto *“a discriminare l'attività del sodalizio ricorrente”*, ma era ancorato esclusivamente ad *“una valutazione negativa della rappresentazione grafica che, così come effettuata, era tale da urtare la sensibilità del sentimento religioso”* inteso nella sua generalità. Valutazione confermata, all'esito del giudizio, dal Tribunale adito, il quale nel dicembre 2015 rigettava, con ordinanza, il ricorso dell'UAAR, non ravvisando nel diniego di affissione dei manifesti *“incriminati”* alcuna forma di discriminazione, ma soltanto la volontà dell'Amministrazione comunale, da reputare in sé legittima, di prendere le distanze dalle *“modalità grafiche ed espressive”* con le quali i manifesti erano stati realizzati⁸.

Nel marzo 2018 il provvedimento di prime cure (con il relativo percorso argomentativo) veniva, poi, confermato in sede di gravame dalla Corte d'appello di Roma⁹. Anche la Corte territoriale, difatti, riteneva non ravvisabile, nel caso di specie, una condotta discriminatoria: per un verso escludendo la sussistenza della violazione del principio di libera espressione della libertà religiosa, nella forma negativa della mancanza di un credo religioso, posto che i manifesti in discussione *“non contenevano alcuna forma di propaganda, sub specie del messaggio propositivo e/o didascalico, in favore dell'ateismo e dell'agnosticismo”*, assumendo gli stessi *“un unico ed uniforme connotato di negazione della fede religiosa”*, un *“annullamento del concetto di Dio”*, lesivo di ogni credo religioso e dei suoi fedeli¹⁰; per l'altro rilevando l'inesistenza di qualsivoglia trattamento

⁸ Tribunale Roma, ordinanza 17 dicembre 2015, *inedita*.

⁹ Cfr. Corte di appello di Roma, sentenza 23 marzo 2018, n. 1869, *inedita*.

¹⁰ All'interno di tali manifesti, in particolare, era da ritenere mancante, ad avviso della Corte territoriale, *“una manifestazione di volontà chiaramente rivolta alla propaganda dell'ateismo”*, non

discriminatorio in pregiudizio dell'UAAR rispetto ad altre associazioni cui era stata data la possibilità di manifestare liberamente il proprio sentimento religioso positivo, non avendo queste ultime richiesto la concessione di spazi per le affissioni nel medesimo contesto spaziale e temporale.

Avverso tale decisione, l'UAAR proponeva ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 21 della Costituzione, dell'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e, in ultimo, in relazione al contenuto discriminatorio della ordinanza della giunta comunale del Comune scaligero, dell'art. 43 del già ricordato D. lgs. n. 286 del 1998.

3. L'intervento della Suprema Corte: l'ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893

Nell'affrontare la questione, i giudici della legittimità sono partiti da un punto fermo: la necessità di affermare -sulla base di una disamina del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tanto nazionale quanto sovranazionale – che *“il diritto degli atei e agnostici di professare un credo che si traduce nel rifiuto di una qualsiasi confessione religiosa (c.d. pensiero religioso ‘negativo’), espressione della ‘libertà di coscienza’ sancita dall’art. 19 Cost., è tutelato – a livello nazionale ed internazionale – al pari e nella stessa misura del credo religioso ‘positivo’, che si sostanzia, invece, nell’adesione ad una determinata confessione religiosa”*.

È l'architrave sul quale vengono, poi, costruiti il prosieguo del discorso e, con esso, la soluzione alla questione esaminata. Vale, peraltro, la pena di seguire l'*iter argomentativo* dei giudici della Corte Suprema, con i suoi articolati passaggi motivazionali, il quale nel suo complesso (e nella sua sostanziale linearità) appare sicuramente apprezzabile.

Il punto di partenza è rappresentato dalla considerazione, banale ma tutt'altro che scontata nei fatti, che la propaganda in materia religiosa costituisce una forma di manifestazione del pensiero, come tale rientrante nella tutela garantita dall'art. 21 della Carta (che, con la sua formulazione ampia e onnicomprensiva, legittima la manifestazione del pensiero, anche di quello religiosamente orientato, con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di possibile diffusione). Viene, in tal modo, evidenziato il nesso di coestensività esistente fra gli artt. 19 e 21 della Costituzione repubblicana: la diffusione della fede (art. 19), in quanto ambito specifico della più generale manifestazione del pensiero, deve poter av-

potendosi ritenere tale la mera barratura della lettera “D” dalla parola Dio.

venire “*con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo*” (art. 21). E ciò vale anche per i non credenti: la libertà di diffondere convinzioni ateistiche, tanto sul piano dei contenuti (nella loro accezione più ampia), quanto su quello delle forme di espressione per tale diffusione utilizzate, ivi comprese quelle per immagini di natura pubblicitaria, rientra a pieno titolo tra le manifestazioni del pensiero¹¹.

Irrilevante, sotto tale profilo, risultano sia la circostanza che il tenore letterale dell’art. 19 fa riferimento unicamente alla libertà ‘positiva’ di religione, sia l’assenza nel testo della norma di una espressa e specifica menzione della ‘libertà di coscienza’, intesa – in particolare – come libertà di mutare credo e di non averne alcuno, ovvero sia di professare una fede meramente laica o agnostica. Si tratta, invero, di letture restrittive della disposizione costituzionale ampiamente e pacificamente superate, nel tempo, dalla stessa Consulta, la quale ha avuto modo di precisare “*che la tutela della c.d. ‘libertà di coscienza’ dei non credenti rientra nella più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall’art. 19 Cost. e dall’art. 21 Cost., da intendersi anche in senso negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni differenziazione di tutela della libera esplicitazione sia della fede religiosa sia dell’ateismo*”¹². E una conferma della esattezza di tale lettura evolutiva dell’art. 19 Cost. – continua la Corte – si rinviene sia nelle previsioni del diritto comunitario ed internazionale, al cui interno la libertà di coscienza, in essa ricompresa la libertà di non avere alcun credo religioso, trova una tutela piena e incondizionata (l’art. 9 CEDU, da questo punto di vista, tutelando il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, pone le ‘convinzioni’ non religiose sullo stesso piano di quelle religiose, estendendo ad atei e

¹¹ In questo ordine di idee cfr. MARCO PARISI, *Credo ateistico organizzato*, cit., p. 92, secondo il quale nell’ordinanza in esame viene “*enfaticamente correlata la correlazione naturalmente esistente tra le indicazioni dell’art. 19 e quelle dell’art. 21 della Carta costituzionale, rilevandosi come, attraverso la continua osmosi tra le due norme, si realizzi la libera diffusione degli orientamenti ideali, avvalendosi di qualsiasi mezzo (parola, scritto o altro) che si presti a concretare la manifestazione pubblica del pensiero*”. Sulla propaganda per immagini, anche di carattere metaforico, cfr. GIOVANNI CIMBALO, *Ateismo e diritto di farne propaganda tra dimensione individuale e collettiva*, cit., p. 119 ss.

¹² Corte Cost., sent. 2 ottobre 1979, n. 117, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1979, p. 816 e ss. In tal modo, è stata superata l’interpretazione limitativa della disposizione costituzionale fornita dalla stessa Consulta sin dai primi anni Sessanta, secondo la quale il tenore letterale della norma faceva esplicito riferimento soltanto alla libertà religiosa ‘positiva’, non contenendo una espressa e specifica menzione della libertà di coscienza intesa come libertà di non avere alcun credo (Corte Cost., sent. 6 luglio 1960, n. 58, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1960, p. 752 e ss.). In successive pronunce gli stessi giudici costituzionali hanno poi desunto, dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 19 Cost., il fondamento della ‘libertà di coscienza’ in relazione all’esperienza religiosa: diritto fondamentale che, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost., e che, in quanto tale, spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici (art. 3 Cost.) (Corte Cost., sent. 5 maggio 1995, n. 149, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1995, p. 1241 ss.; e sent. 8 ottobre 1996, n. 334, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996, p. 2919 ss.).

agnostici il 'diritto di convincere' gli altri a cambiare religione o ad abbandonare una religione in favore della miscredenza, ossia il diritto di fare propaganda), sia nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per la quale la libertà di pensiero, coscienza e religione, di cui all'art. 9 CEDU, costituisce il fondamento di qualunque società democratica, ed è posta a tutela non soltanto dei credenti, ma anche degli atei, degli agnostici, scettici o indifferenti, in quanto volta a proteggere tanto il diritto di professare e praticare una fede quanto quello di non aderire a nessun credo¹³.

Di qui il necessario riconoscimento ad atei e agnostici del diritto -paritario rispetto a quello dei fedeli delle diverse religioni- di professare il proprio pensiero religioso "negativo" e, dunque, l'inammissibilità di ogni eventuale forma di discriminazione nella professione di convinzioni ateistiche.

Conclusione che, del resto, è imposta dalla connessione esistente tra libertà di coscienza e laicità dello Stato. Come ricordato dai giudici della Corte Suprema, difatti, il principio supremo di laicità, che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, postula "*un atteggiamento di quest'ultimo equidistante ed imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose, e la parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di una fede esclusivamente laica o agnostica (Corte Cost., sent. n. 508/2000)*".

Con una conseguenza, ovvia ma fondamentale. In uno Stato laico, qual è quello italiano, il rilevato riconoscimento del diritto di professare un convincimento ateo o agnostico non può mai essere scisso dalla libertà (e dalla connessa) facoltà di fare propaganda del convincimento medesimo in tutte le forme ritenute opportune. È, invero, la previsione ampia e generica dell'art. 19 Cost. ("*farne propaganda*") ad imporre siffatta conclusione, legittimando le più diverse forme di attività – anche in forma critica, purché la medesima non si traduca in aggressione o vilipendio della fede da altri professata (ossia purché nel propagandare e diffondere il proprio convincimento, positivo o negativo che sia, non si ponga in essere una condotta tale da offendere l'altrui sentimento e sensibilità religiosa) – finalizzata al proselitismo, ossia al procacciamento di nuovi adepti alla confessione nella quale si crede o alla quale si aderisce in tutti i modi leciti e possibili.

¹³ Nell'ordinanza in commento la Corte di Cassazione richiama espressamente l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), nonché l'art. 9 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto "*entrambe le norme contengono un esplicito riferimento alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che include il diritto di cambiare credo religioso e di non averne alcuno, ovverosia di professarsi ateo o agnostico*". In giurisprudenza cfr., per tutte, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 29 marzo 2007, Spampinato *c. Italia*, in *Il Fisco*, 2007, n. 23, 1, p. 3453, con commento di MARIA GABRIELLA BELGIORNO DE STEFANO.

Detto diversamente, una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto dell'art. 19 e dell'art. 21 della Carta legittima tutte le possibili forme e modalità di diffusione e di propaganda del credo religioso e/o areligioso: anche quelle che, invece di tradursi in un messaggio propositivo e/o didascalico, come avviene normalmente per le espressioni tradizionali della fenomenologia religiosa, si limitano, come nel caso dei manifesti propagandistici dell'UAAR, “*all'espressione di un credo religioso 'negativo', in una particolare forma grafica, mediante l'indicazione dell'esistenza di una realtà che concerne il credo ateo ed agnostico, e della presenza di un'associazione che assiste coloro che lo professano*”.

Al riguardo, perciò, qualsivoglia violazione della parità di trattamento tra credenti e non credenti (e, dunque, tra organizzazioni confessionali e organizzazioni non confessionali o filosofiche) si tradurrebbe in un inammissibile atto discriminatorio, lesivo del principio di laicità dello Stato, sopra richiamato.

Quanto rilevato non significa, ovviamente, che l'esercizio del diritto di propaganda del pensiero laico e/o areligioso sia esente da limiti. Tutt'altro. Il limite primo e invalicabile è sempre costituito dall'esigenza del rispetto degli altri diritti egualmente tutelati al livello della norma fondamentale. Limite che risulta travalicato ogniqualvolta venga arrecata una offesa chiara, diretta e grave, come tale anch'essa costituzionalmente rilevante (artt. 2 e 19 Cost.), all'eguale diritto di tutti i cittadini di professare liberamente la propria fede religiosa. In termini pratici, ciò importa che non ogni valutazione critica nei confronti di un credo religioso (o della religiosità in genere) può essere censurata. La critica in materia religiosa deve, anzi, reputarsi tendenzialmente ammessa, a meno che la stessa non tramodi in vilipendio: ciò che però, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si verifica soltanto allorché la critica “*attraverso un giudizio sommario e gratuito, manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica o altre religioni, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, talché venga a tradursi in una mera offesa fine a se stessa*”¹⁴.

Tuttavia, ad avviso della Corte Suprema, non è quanto avvenuto nel caso di

¹⁴ Così, nello specifico, Cass. pen., Sez. III, 13 ottobre 2015, n. 41044 in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2015, pp. 985-987. Con tale sentenza la Suprema Corte - in relazione ad un caso di rappresentazione oscena della figura dell'allora pontefice Benedetto XVI, accompagnata da una didascalia altamente offensiva della persona del medesimo - si è pronunciata per la sussistenza del reato di vilipendio rinvenendo, nella circostanza, quel disprezzo evidente e aggressivo della religione, quella “*contumelia, scherno o offesa fine a se stessa di un culto o dei suoi ministri*” travalicante il limite del rispetto dovuto alla devozione altrui e, come tale, integrante gli estremi per la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 403 cod. pen. In senso sostanzialmente analogo v. anche Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 2017, n. 1952 in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2017, pp. 981-982.

specie, in relazione alla campagna propagandistica promossa dall'UAAR con l'ausilio dei manifesti censurati. Caso in cui, secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad una valutazione più ponderata “*in ordine alle concrete modalità di espressione del credo ateo ed agnostico operato dalla UAAR nei manifesti in questione*”¹⁵.

Al riguardo, difatti, risulta necessario considerare, come correttamente evidenziato in dottrina, che la propaganda in materia religiosa fatta da organizzazioni religiose o ateistiche o agnostiche “*rispetto alla propaganda in generale presenta la novità derivante dal trattare una materia altamente sensibile e complessa per le coscienze in maniera inevitabilmente semplificatoria, cercando di persuadere non con un pensiero argomentato ma con un disegno grafico, uno slogan, un aforisma*”¹⁶; attraverso questo “*linguaggio sincopato, fatto di frasi di effetto che lavorano sull'emozionalità*”¹⁷, si punta a stupire, ad aumentare il valore percepito del messaggio veicolato, così da alimentare la visibilità del proponente e raggiungere una platea quanto più possibile ampia di destinatari (secondo la logica, tragicamente propria dei tempi presenti e della civiltà mediatica che ne è espressione, del “non è importante come se ne parla, purché se ne parli”).

Peculiarità, questa, di cui occorre tenere conto, e che impone una lettura necessariamente più ampia (o, se si preferisce, meno restrittiva) dei limiti del reato di vilipendio. Infatti, come a suo tempo evidenziato dalla Corte costituzionale “*non sussisterebbe quella libertà di far 'propaganda' per una religione, come espressamente prevede e consente l'art. 19, se chi di tale diritto si avvale non potesse altrettanto liberamente dimostrarne la superiorità nei confronti di altre, di queste ultime criticando i presupposti o i dogmi*”¹⁸. Cri-

¹⁵ Semplicistica, e quasi apodittica, risulterebbe in tale ottica l'affermazione della Corte d'appello per cui l'associazione ricorrente “*men che porre in essere un atto di volontà diretto a professare o a propagandare l'ateismo o l'agnosticismo, avrebbe inteso, piuttosto, 'veicolare il messaggio di una sorta di annullamento del concetto di credo religioso, qualunque esso fosse', fondandosi qualsiasi credo sulla figura di un essere supremo [...] riconducibile al concetto di Dio*”. Ed in tal modo, l'atto da diffondere – se pubblicato – avrebbe leso l'eguale diritto dei fedeli di altre confessioni al proprio credo religioso, senza tradursi neppure in una manifestazione, effettiva e concreta, del pensiero ateo ed agnostico della UAAR”.

¹⁶ NICOLA COLAIANNI, *Propaganda ateistica: laicità e divieto di discriminazione*, cit., il quale parla di “*sbrogativo e poco meditato marketing ateo, del tutto simile a quello utilizzato a fini commerciali per offrire un servizio o un prodotto*”.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Corte cost. 8 luglio 1975, n. 188, in *Foro Italiano*, 1975, I, cc. 2417-2420. Nel medesimo senso si è espressa anche la giurisprudenza di Strasburgo: cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Kokkinakis v. Greece*, 25 maggio 1993 (<https://www.echr.coe.int/echr>), e, più di recente, *Sekmadienis ld. v. Lithuania*, 30 gennaio 2018, con nota a commento di NICOLA COLAIANNI, *Quando la libertà prevale sulla morale: la pubblicità* (https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-liberta-prevale-sulla-morale-la-pubblicita_01-03-2018.php).

tica che deve poter esprimersi in qualsivoglia forma, anche in forma grafica o attraverso il ricorso a slogan o messaggi ‘ad effetto’, simili a quelli utilizzati nelle comunicazioni commerciali.

Come, a ben guardare, avvenuto nel caso di specie, in cui appare difficile negare che i manifesti di cui era stata richiesta e negata l'affissione -con il contenuto che gli stessi intendevano veicolare, quantomeno al livello subliminale- fossero da reputare “*una mera forma di lecita propaganda [...] del pensiero laico de quo e dell’associazione che lo esprime, il cui logo, non a caso, è inserito nel manifesto*”; dunque, una forma di lecita espressione del proprio convincimento sul piano spirituale, consentita dagli artt. 19 e 21 Cost., non tale da integrare un *vulnus* del diritto di professione della propria fede da parte dei fedeli delle varie confessioni religiose (con esclusione, perciò, degli estremi della tutela penalistica del vilipendio).

Di qui l’erroneità della ricostruzione offerta dalla Corte d’appello capitolina. Erroneità cui non risulta probabilmente estranea una certa difficoltà, in seno all’Amministrazione e ad una parte della giurisprudenza, specie di quella di merito (più e prima ancora che nell’opinione pubblica), ad abbandonare quella lettura restrittiva dell’art. 19 della Carta costituzionale precedentemente ricordata, caratterizzata dalla persistenza di un certo *favor religionis* di antica tradizione e memoria, tesa a riconoscere al solo fenomeno religioso ‘positivo’ l’ambito di garanzie egualitarie assicurato dal ‘pluralismo confessionale e culturale’ proprio della nostra forma di Stato; a salvaguardare, in altri termini, quel sentimento religioso dominante, mai realmente espunto dalla sfera pubblica (malgrado la pretesa secolarizzazione della società occidentale e della legge che ne ha costituito espressione), per quanto le sue manifestazioni risultino talvolta nascoste e non immediatamente percepibili¹⁹. Tale favor, supportato da una interpretazione ideologicamente orientata dell’attitudine promozionale del nostro ordinamento nei riguardi della religione, sintetizzata nella nota definizione del principio di laicità offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, continua ad alimentare e rafforzare, quantomeno inconsciamente, un latente pregiudizio a danno delle manifestazioni pubbliche di negazione della religione, che trova sponda anche all’interno dei pubblici poteri (e

¹⁹ Così sembra pensarla NICOLA COLAIANNI, *Propaganda ateistica*, cit., per il quale l’esclusione ad opera della giurisprudenza di merito del carattere propagandistico del messaggio contenuto nei cartelloni contestati appare funzionale alla rimozione della questione di fondo della garanzia posta dall’art. 19 della Costituzione, ossia della spettanza della libertà di propaganda in materia religiosa non solo ai credenti, a favore della confessione di ciascuno e/o della religione in genere, ma anche ai non credenti, a favore dell’ateismo o dell’agnosticismo. Per una ricostruzione del dibattito teorico su secolarizzazione e post-secolarizzazione cfr. JOSÈ CASANOVA, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista dello spazio pubblico*, trad. it., il Mulino, Bologna, 2000; JÜRGEN HABERMAS, *Notes of Post-Secular Society*, in *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 2008, pp. 17- 29.

la vicenda di cui si dibatte ne costituisce eloquente testimonianza).

Erroneità che, secondo la Suprema Corte, si estende anche alla ulteriore parte della decisione impugnata nella quale veniva esclusa la discriminazione in pregiudizio della associazione ricorrente perpetrata dall'amministrazione locale -la quale aveva riservato gli spazi per le affissioni esclusivamente ai seguaci di pensieri religiosi 'positivi', impedendo all'associazione atea di esprimere, attraverso lo stesso mezzo, il proprio pensiero religioso negativo- per il solo fatto che, ad avviso della Corte territoriale, non vi sarebbe stata, "*nello stesso contesto locale e temporale*", la concessione degli spazi per le affissioni di manifesti propagandistici a favore dei seguaci di religioni 'positive', ossia ad organizzazioni confessionali. Gli artt. 1 e 2 della Direttiva europea sulle pari opportunità 2000/78 UE²⁰, nonché, in ambito nazionale, gli artt. 43 e 44 del d. lgs. n. 286 del 1998²¹ sanciscono, difatti, il principio generale della parità di trattamento, vale a dire l'assenza di qualsiasi possibile discriminazione diretta o indiretta basata (anche) sulla religione e sulle convinzioni personali. La violazione di tale principio, che integra appunto la discriminazione, prescinde dal contesto spaziale e temporale in cui, in un rapporto relazionale tra due soggetti, si sia verificata la discriminazione in pregiudizio dell'uno o dell'altro. Sicché, come rilevato dai giudici di legittimità, anche l'avvenuta concessione in passato, nonché la futura, eventuale, assegnazione di detti spazi esclusivamente ai seguaci di religioni 'positive', con esclusione, invece, di coloro che intendono pubblicizzare opzioni religiose di segno negativo, "*vale senza dubbio ad integrare [...] una palese discriminazione in danno di questi ultimi*"²².

²⁰ L'art. 1 della Direttiva 2000/78/UE del 27 novembre 2000 dispone: "*La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento*"; l'art. 2, della medesima direttiva, invece, prevede: "*Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga*".

²¹ Gli artt. 43 e 44 del d. lgs. n. 286 del 1998 contengono affermazioni sostanzialmente coincidenti con quelle delle norme europee. In particolare, il comma 1 dell'art. 43 stabilisce che "*Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*".

²² Critico in ordine alla necessità del ricorso, nel caso in esame, alla valutazione comparativa propria del giudizio antidiscriminatorio NICOLA COLAIANNI, *Propaganda ateistica*, cit., per il quale nel campo dei diritti costituzionalmente garantiti sembrerebbe congruo doversi accordare la tutela a

Da questo punto di vista, il risultato cui perviene la Cassazione, operando una riscrittura di matrice libertaria delle dinamiche attuative della propaganda in materia religiosa, segna un indubbio passo in avanti nella direzione di un pluralismo confessionale e culturale sempre più effettivo (e non solo sbandierato). Soprattutto, rappresenta un importante traguardo per i non credenti: viene loro, infine, riconosciuto il diritto di essere tali, di poterlo dichiarare, di professare il proprio credo ateo e/o agnostico e di farne propaganda, in qualsiasi forma lecita.

Dal punto di vista dell'associazione ricorrente, si può senz'altro affermare che una battaglia è stata vinta. Il futuro dirà se l'UAAR riuscirà a vincere anche la guerra²³. Per intanto, la parola torna alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare il caso alla luce delle considerazioni e dei principi individuati dalla Suprema Corte, onde evitare nuovi errori di diritto o false applicazioni di legge.

prescindere dalla comparazione con altri soggetti, in considerazione della ingiustizia in sé, alla luce dei diritti costituzionalmente garantiti dei soggetti, del trattamento legato a quella differenza.

²³ Da tale punto di vista, il latente pregiudizio in danno delle manifestazioni pubbliche di negazione della religione sopra ricordato continua a risultare difficile da sradicare. Ne costituisce testimonianza una ulteriore vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista l'UAAR e sulla quale si è recentemente pronunciata la V Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 9 aprile 2019, n. 2327, relativa alle affissioni della campagna informativa nazionale *“Testa o croce? Non affidarti al caso”* in tema di obiezione di coscienza in campo sanitario, avente come fine quello di sensibilizzare l'opinione pubblica circa la scelta dei propri medici. Il Comune di Genova, con nota del 27 dicembre 2018, aveva imposto all'UAAR la modifica contenutistica di centotrenta manifesti pubblicitari in quanto reputati offensivi *“della libertà di coscienza individuale nonché dei diritti delle confessioni religiose”*. Avverso tale provvedimento amministrativo l'UAAR aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Liguria contestando l'esercizio da parte del Comune di un controllo di merito in ordine al contenuto del manifesto, e ritenendo le prescrizioni imposte dall'Amministrazione lesive della libertà di manifestazione del pensiero e di associazione. Il giudice amministrativo di prime cure accoglieva il ricorso adducendo che il bozzetto della campagna di informazione (raffigurante l'immagine appaiata di un medico e di un ministro del culto cristiano, verosimilmente cattolico, nelle vesti tipiche del loro ufficio, sovrascritta dallo slogan e dalla frase *“Chiedi subito al tuo medico se pratica qualche forma di obiezione di coscienza”*) non fosse *“tale da ledere l'integrità della persona, né ad incitare all'odio nei confronti della religione cattolica o ad incitare la violenza contro le donne, principali destinatarie della campagna di sensibilizzazione”*. In sede di appello il Consiglio di Stato, con la sentenza 9 aprile 2019, n. 2327 (<https://www.giustizia-amministrativa.it>), ha però ribaltato la decisione del TAR Liguria, ritenendo, *ex adverso*, il manifesto *“discriminatorio nelle modalità di composizione delle contrapposte descritte immagini, perché appare offendere indistintamente il sentimento religioso o etico, e in particolare dei medici che optano per la scelta professionale di obiezione di coscienza in tema di interruzione volontaria della gravidanza, pur garantita dalla legge n. 194 del 1978”*. Insomma, la strada per l'affermazione della pariteticità della posizione da riconoscere a credenti e non credenti in ordine alla facoltà di propaganda delle proprie convinzioni in materia religiosa, positive o negative che siano, appare ancora lunga e irta di ostacoli da superare.